



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216

Attuazione del **primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche** e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 del D.Lgs n. 216/2023 il Governo ha dato attuazione al primo modulo di riforma dell'IRPEF, in applicazione della legge delega per la riforma fiscale ([legge n. 111/2023](#)).

Il provvedimento non modifica in via stabile alcuna disposizione di legge vigente in materia di aliquote, scaglioni di reddito e detrazioni fiscali, introducendo esclusivamente una **disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024**.

ALIQUOTE IRPEF

In materia di aliquote IRPEF e scaglioni di reddito, il secondo scaglione (da euro 15.000 ad euro 28.000, con aliquota marginale del 25% nel periodo d'imposta 2023) viene assorbito dal primo scaglione che, pertanto, nel periodo d'imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro 28.000 con aliquota del 23%. Risultano, invece, confermati gli scaglioni di reddito successivi e le corrispondenti aliquote.

Periodo d'imposta 2024	
Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

DETRAZIONI FISCALI

Viene incrementata la detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente e affini fino ad euro 15.000, passando da euro 1.880 ad euro 1.955 su base annua.



Periodo d'imposta 2024	
Scaglioni di reddito	Detrazione spettante
fino a 15.000 euro	euro 1.955*
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times (28.000 - \text{reddito}) / 13.000^{**}$
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	$1.910 \times (50.000 - \text{reddito}) / 22.000^{**}$

* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.

Il decreto prevede in aggiunta una riduzione di 260 euro delle detrazioni complessivamente spettanti in relazione ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a euro 50.000. Tale riduzione potrà riguardare gli oneri per i quali la detrazione è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Nessuna novità è invece intervenuta in materia di detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Per quanto concerne la disciplina del trattamento integrativo, per i titolari di reddito non superiore ad euro 15.000, la verifica della presenza di IRPEF lorda di importo superiore alle detrazioni spettanti - condizione richiesta per il riconoscimento della misura - va effettuata considerando la detrazione di euro 1.880 (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari ad euro 1.955.

[leggi il testo...](#)